


25875/08



SENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. - ESSENTE PRIV. -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO	CARBONE	Primo Presidente
Dott. GIOVANNI	PRESTIPINO	Presidente di Sez.
Dott. FRANCESCO	FELICETTI	Consigliere
Dott. RENATO	RORDORF	Consigliere
Dott. ALDO	DE MATTEIS	Consigliere
Dott. ALFONSO	AMATUCCI	Consigliere
Dott. EMILIO	MALPICA	Consigliere
Dott. FILIPPO	CURCURUTO	Consigliere
Dott. GIACOMO	TRAVAGLINO	Rel. Consigliere

Oggetto

REGOLAMENTI DI
GIURISDIZIONE E
COMPETENZA

R.G.N. 51/2008

R.G.N. 688/2008

R.G.N. 5223/2008

Cron. 25875

Rep.

Ud. 07/10/2008

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 51-2008 proposto da:

DONNA MARELLA CARACCILO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio TOSETTO WEIGMANN & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNETTI ALESSANDRA, WEIGMANN MARCO, MONTALENTI PAOLO, per procura speciale del notaio dott. Ettore Morone, in atti;

- ricorrente -

contro

FRANZO GRANDE STEVENS, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell'avvocato ALOISIO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANDINI ANDREA, giusta delega a margine del controricorso;

MARGHERITA AGNELLI in de PAHLEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato ABBATESCIANNI GIROLAMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGGIATTI CLAUDIO, VACCARELLA ROMANO, per procura in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

SIEGFRIED MARON, GIANLUIGI GABETTI;

- intimati -

sul ricorso 688-2008 proposto da:

MARON SIEGFRIED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONE SERGIO M., per procura in atti;

- ricorrente -

contro

MARGHERITA AGNELLI in de PAHLEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato ABBATESCIANNI GIROLAMO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
COGGIATTI CLAUDIO, VACCARELLA ROMANO, per procura
in atti;

STEVENS FRANZO GRANDE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso
lo studio dell'avvocato ALOISIO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GANDINI ANDREA, giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

GIANLUIGI GABETTI, DONNA MARELLA CARACCILOLO;

- intimati -

sul ricorso 5223-2008 proposto da:

MARGHERITA AGNELLI in de PAHLEN, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo
studio dell'avvocato ABBATESCIANNI GIROLAMO, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
VACCARELLA ROMANO, per procura speciale del notaio
dott. Caroline Michel Girare di Ginevra, in atti;

- ricorrente -

contro

DONNA MARELLA CARACCILOLO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo
studio TOSETTO WEIGMANN & ASSOCIATI, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIOVANNETTI ALESSANDRA,

MONTALENTI PAOLO, WEIGMANN MARCO, per procura speciale del notaio dott. Alessandro Martinelli di Lugano, in atti;

FRANZO GRANDE STEVENS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell'avvocato ALOISIO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANDINI ANDREA, giusta delega a margine del controricorso;

GIANLUIGI GABETTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato LIBONATI BERARDINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAPPALARDO MARISA, PAVESIO CARLO, giusta delega a margine del controricorso;

SIGFRIED MARON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANALE GUIDO, CARBONE SERGIO M., per procura in atti;

- controricorrenti -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 16888/2007 del TRIBUNALE di TORINO e per regolamento di competenza relativo allo stesso giudizio (ord. del 23/01/2008);

uditi gli avvocati Romano VACCARELLA, Girolamo
ABBATESCIANNI, Roberto ALOISIO, Andrea GANDINI,
Paolo MONTALENTI, Marco WEIGMANN, Alessandra
GIOVANNETTI, Edoardo PONTECORVO, Sergio M.
CARBONE, Carlo PAVESIO, Berardino LIBONATI, Marisa
PAPPALARDO, Claudio COGGIATTI;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/10/2008 dal Consigliere Dott.
Giacomo TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto
Procuratore Generale dott. Antonio MARTONE, il
quale chiede che le Sezioni unite della Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la
giurisdizione del giudice ordinario e,
successivamente all'esito di tale decisione,
inammissibile il regolamento di competenza.

La Corte

PREMESSO IN FATTO

1) che Margherita Agnelli, nella dichiarata qualità di erede di Giovanni Agnelli (deceduto a Torino il 24 gennaio 2003), ha citato dinanzi al tribunale del capoluogo piemontese la madre, Marella Caracciolo (in qualità di coerede), e Franzo Grande Stevens, Gialuigi Gabetti e Siegfried Maron (quali professionisti della cui attività il *de cuius* si era avvalso per la gestione del proprio patrimonio), rassegnando le conclusioni che seguono:

- a) *in via preliminare*, *ordinare ex art. 263 c.p.c. disgiuntamente all'avv. Franzo Grande Stevens, al dr. Gianluigi Gambetti e al signor Siegfried Maron il rendimento del conto, con l'esibizione di tutta la necessaria documentazione, relativa alla gestione di tutti i beni di proprietà del de cuius, anche se detenuti indirettamente, ovunque essi si trovino, siano essi mobili, immobili, depositi bancari, titoli, investimenti in genere, anche se realizzati attraverso fondazioni, trusts e analoghi istituti fiduciari, nonché partecipazioni sociali; disporre che il conto venga sottoscritto, reso in forma analitica, cespite per cespite, con precisazione degli atti di gestione compiuti e con l'indicazione dell'evoluzione storica del valore nei due periodi che vanno, rispettivamente, dal 24 gennaio 1993 e fino al 24 gennaio 2003, nonché da tale ultima data al momento della resa del conto;*
- b) *in via pregiudiziale, ove occorra*, *dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia degli accordi intercorsi in Svizzera tra la sig.ra Margherita Agnelli*

e donna Marella Caracciolo successivamente all'apertura della successione del senatore Giovanni Agnelli;

- c) **in via principale**, accertare e dichiarare nei confronti di tutti i convenuti la qualità di erede del senatore Giovanni Agnelli, a norma dell'art. 581 c.c., dell'attrice sig.ra Margherita Agnelli in relazione a tutti i beni oggetto di rendiconto;*
- d) in via principale eventuale, condannare l'avv. Franzo Grande Stevens, il dott. Gianluigi Gambetti e il sig. Siegfried Maron in solido al risarcimento dei danni eventualmente provocati dalla loro violazione degli obblighi di mandatari e/o gestori di affari altrui in relazione all'asse ereditario, nella misura che verrà determinata in corso di causa a favore delle coeredi;*
- e) **in via principale**, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione in proprietà esclusiva, nella misura che verrà accertata in corso di causa, con obbligo di collazione, dei beni facenti parte della massa ereditaria, previa tutte le necessarie stime del valore economico dei cespiti, anche a mezzo di consulenza tecnica ai fini della formazione dei lotti di beni da dividere;*
- f) in via subordinata, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dei singoli beni oggetto di comunione ereditaria, previa loro stima, disporre la vendita degli stessi con liquidazione pro-quota a ciascun erede del ricavato;*

2) che, nel costituirsi in giudizio, Marella Caracciolo ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, indicando come competente a decidere la causa il

giudice svizzero, in conseguenza della domanda, definita “pregiudiziale” dalla stessa attrice, avente ad oggetto (*supra, sub b*) la declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia degli accordi intercorsi *inter partes* in Svizzera in epoca posteriore all’apertura della successione di Giovanni Agnelli. Tale eccezione, poi consacrata nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, trovava giuridico fondamento, secondo quanto opinato da parte convenuta, nelle circostanze per cui:

- a) *entrambe le eredi erano residenti in Svizzera, onde doveva nella specie ritenersi imprevedibile il riferimento all’art. 3 comma primo della legge 218/1995 al fine di radicare la giurisdizione del giudice italiano;*
- b) *ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Lugano del 16.9.1988 (ratificata in Italia con legge 198/1992), le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente dovevano essere convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato;*
- c) *tale regula iuris era stata, peraltro, espressamente recepita e consacrata in seno ad una convenzione negoziale di natura transattiva stipulata tra le parti in Svizzera il 18 febbraio 2004, onde porre fine alla controversia relativa alla successione per la quale è processo. Si era, difatti, convenuto che ogni controversia afferante alla materia de qua sarebbe stata sottoposta alla competenza esclusiva del giudice svizzero;*
- d) *alla carenza di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda pregiudiziale in parola conseguiva, specularmente, quella sulle altre domande così come proposte in citazione.*

3) che il difetto di giurisdizione del giudice italiano è stato altresì eccepito, e riproposto con altro ricorso per regolamento preventivo, dal convenuto *Siegfried Maron*, il quale, nella qualità di cittadino svizzero residente nella confederazione elvetica, ha dal suo canto invocato l'applicazione della già ricordata Convenzione di Lugano, preliminarmente, nella parte in cui (art. 2) essa stabilisce la regola del foro del domicilio del convenuto, e comunque, in via generale, in conseguenza del *petitum* attoreo, sì come avente ad oggetto obbligazioni di rendiconto relative al cd. *Family Office* (e ciò tanto in caso di ritenuta natura contrattuale di tali obbligazioni, dacché eseguite integralmente in Svizzera - con conseguente applicazione dell'art. 5 e/o 16 della Convenzione di Lugano -, quanto in ipotesi di asserito carattere aquiliano delle obbligazioni medesime - trovando in tal caso applicazione il criterio di collegamento del luogo di attuazione dei comportamenti generatori del danno -). Secondo quanto ancora opinato dal ricorrente, non appariva legittimamente invocabile, nella specie, l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (che, in caso di pluralità di convenuti, prevede che tutte le parti possano essere citate dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è ubicato il domicilio di una di esse), attesa la mancanza di connessione tra le domande di rendiconto (espressamente introdotte in via disgiuntiva *e latere actoris*).

4) che nulla hanno osservato gli altri convenuti, Grande Stevens e Gabetti, in ordine alla questione di giurisdizione, il primo rimettendosi, in sede di controricorso, alle decisioni di questa corte regolatrice.

5) che Margherita Agnelli ha altresì proposto ricorso ex art. 42 comma primo c.p.c. avverso il provvedimento con il quale, a seguito della proposizione del sopradescritto regolamento di giurisdizione, il tribunale di Torino ha sospeso il giudizio di merito ex art. 367 c.p.c.

6) che tutte le parti hanno depositato tempestive memorie;

OSSERVA IN DIRITTO

Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi proposti, rispettivamente, ex artt. 41 e 42 del codice di rito civile.

I ricorsi per regolamento di giurisdizione non possono essere accolti, dovendo il processo proseguire dinanzi al giudice italiano.

Il ricorso per regolamento di competenza va dichiarato conseguentemente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1) **Quanto al ricorso Caracciolo**, è convincimento di queste sezioni unite che, al di là ed a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla esistenza, validità, efficacia dell'accordo transattivo stipulato tra le due coeredi del senatore Giovanni Agnelli in epoca successiva alla sua morte, l'identificazione del giudice competente a conoscere, *quoad iurisdictionis*, della presente controversia debba essere compiuta con riferimento al contenuto dell'atto di citazione (riportato in narrativa per esteso), onde individuare compiutamente i rapporti tra le diverse domande in esso contenute.

Una puntuale esegesi dell'atto processuale *de quo*, pur condotta entro i limiti consentiti a questa Corte dalla natura del presente giudizio, conduce alla irrefutabile conclusione secondo cui **domanda principale** è senz'altro a dirsi quella avente ad

oggetto la petitio haereditatis formulata dall'attrice, nonché quella, ad essa conseguente, di scioglimento della comunione ereditaria (*supra*, sub 1, c ed e).

La richiesta di “dichiarare” *la nullità, annullabilità, inefficacia degli accordi intercorsi in Svizzera tra la sig.ra Margherita Agnelli e donna Marella Caracciolo*, di cui al punto b) dell'atto di citazione, si pone, difatti, oltre che in un rapporto di pregiudizialità soltanto eventuale rispetto alla domanda successoria svolta in via principale, anche e soprattutto sul piano del merito della causa (atteso che, in via di ipotesi astratta, l'eccezione di transazione sì come paventata dall'attrice sarebbe ben potuta non essere opposta dalla convenuta) e, come tale, irredimibilmente sottratta alla cognizione e all'esame di questa corte *quoad iurisdictionis*. Corretta appare, pertanto, la qualificazione giuridica che, alla più volte ricordata pregiudiziale sub b) dell'atto introduttivo del giudizio di merito, parte attrice attribuisce in questa sede, rappresentandola (a giusta ragione) in termini di “accertamento incidentale condizionato” quanto alla (eventuale) inefficacia *lato sensu* da attribuirsi all'atto transattivo stipulato in Svizzera tra le stesse parti della controversia successoria. La natura ereditaria dell'odierna controversia non può, pertanto, subire alcuna mutazione, né genetica né funzionale, sul piano del *petitum* e della *causa petendi*, per il solo fatto che l'attore, in previsione di una possibile eccezione di *res litis transacta*, ne chieda, *in limine*, un accertamento pregiudiziale a sé favorevole, poiché, va ribadito, tale questione attiene evidentemente al merito della controversia, e non alla giurisdizione (restando così superate tutte le questioni - pur sollevate in sede di ricorso, di memorie e di discussione orale dalle parti e dal rappresentante dall'ufficio

del P.G. nelle sue richieste scritte del 23.7.2008 – in ordine agli altrettanto controversi aspetti formali e sostanziali dell'atto transattivi *de quo*). Ne consegue la applicabilità, nella specie, dell'art. 1 della Convenzione di Lugano, a mente del quale le cause ereditarie sono escluse dalla relativa sfera di applicazione, rientrando esse, di converso, nella previsione dell'art. 50 della legge 218/1995: essendosi la successione del senatore Giovanni Agnelli apertasi in Italia, sarà il giudice di questo Paese l'autorità competente a conoscere della controversia di merito.

2) **Quanto al ricorso Maron**, esso appare a sua volta destituito di giuridico fondamento, per un duplice ordine di ragioni:

- da un canto, difatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'azione di rendiconto proposta nei suoi confronti (che essa, riguardi, cioè, rapporti obbligatori sorti *ex contractu* piuttosto che *ex delicto*), deve trovare nella specie applicazione ***l'art. 6 della convenzione di Lugano*** (in forza del quale *l'esistenza di una pluralità di convenuti consente all'attore la citazione di tutti dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi*: nella specie, i convenuti nella stessa domanda di rendiconto, Grande Stevens e Gambetti, hanno domicilio in Italia), la cui interpretazione, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di giustizia (*ex multis*, CGE 27.9.1988, in causa C-189/87; 27.10.1998, in causa C-51/1997; 13.7.2006, in causa C-539/03, ove è specificato, tra l'altro, che "spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se le cause fossero decise separatamente") è quella secondo cui:

- a) le varie domande devono avere tra loro un vincolo di connessione al momento del loro esperimento;
- b) deve sussistere un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente;
- c) non è inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio;
- d) non osta, infine, la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi.

Vere tali premesse (che possono testualmente rinvenirsi nel dispositivo della sentenza 13.7.2006, in causa C-539/03, dianzi citata), appare non revocabile in dubbio la predicabilità, nel caso di specie, di tutti i necessari presupposti di un giudizio unico nei confronti dei tre soggetti gestori chiamati al rendiconto, attesa la funzione unitariamente ricostruttiva di un altrettanto unitario asse ereditario cui l'azione esperita mira in concreto, senza che spieghi alcuna influenza, in contrario, la natura disgiuntiva dell'incarico ricevuto dai chiamati al rendiconto;

- dall'altro, non può non considerarsi l'ulteriore, evidente rapporto di connessione da pregiudizialità della causa di rendiconto rispetto a quella principale di *petitio haereditatis*, con conseguente attrazione della prima nell'orbita di quest'ultima, con conseguente individuazione, anche sotto tale profilo, della competenza

giurisdizionale del giudice italiano, giusta il combinato disposto dell'art. 1 della convenzione di Lugano e dell'art. 50 della legge 218/1995.

*

Il regolamento di competenza proposto da Margherita Agnelli deve essere, all'esito di tale *decisum*, dichiarato inammissibile poiché ormai carente di interesse.

*

La disciplina delle spese (che possono essere in questa sede compensate, attesa la natura, la complessità e la rilevanza delle questioni trattate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e dichiara altresì inammissibile il regolamento di competenza.

Spese interamente compensate tra tutte le parti costituite.

Così deciso in Roma, li 7.10.2008

IL PRESIDENTE


IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
oggi, 27 OTT. 2008



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

